

**REGOLAMENTO (CE) N. 1103/2005 DELLA COMMISSIONE****del 13 luglio 2005****relativo alle domande di titoli d'importazione di riso di origine egiziana nell'ambito del contingente tariffario per l'anno 2005, previsto dal regolamento (CE) n. 955/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 955/2005 della Commissione, del 23 giugno 2005, recante apertura di un contingente all'importazione nella Comunità di riso originario dell'Egitto <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Le domande di titoli d'importazione di riso del codice NC 1006 presentate dal 1° al 4 luglio 2005, alle ore 13, e comunicate alla Commissione vertono su un quantitativo di 59 135 tonnellate, mentre la quantità massima da importare è di 9 342 tonnellate di riso del codice NC 1006, conformemente al protocollo dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca <sup>(3)</sup>, allegato alla decisione 2005/89/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (2) Occorre pertanto fissare la percentuale di riduzione per le domande di titoli d'importazione presentate fino al 4 luglio 2005 alle ore 13 che beneficiano della riduzione

del 100 % del dazio doganale calcolato conformemente all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1785/2003.

- (3) È inoltre necessario che non siano più rilasciati titoli d'importazione che consentano di ottenere una riduzione del 100 % del dazio doganale per l'anno 2005.
- (4) Tenuto conto del suo oggetto, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli d'importazione di riso del codice NC 1006 nell'ambito del contingente aperto dal regolamento (CE) n. 955/2005, presentate fino al 4 luglio 2005 alle ore 13 e comunicate alla Commissione, danno luogo al rilascio dei titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione di un coefficiente di riduzione di 84,202249 %.

*Articolo 2*

Le domande di titoli d'importazione di riso del codice NC 1006 presentate a decorrere dal 4 luglio 2005 alle ore 13 fino alla fine dell'anno 2005 non danno più luogo al rilascio di titoli d'importazione nell'ambito del contingente aperto dal regolamento (CE) n. 955/2005.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

<sup>(2)</sup> GU L 164 del 24.6.2005, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 31 del 4.2.2005, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU L 31 del 4.2.2005, pag. 30.